

ESENTE
BOLLO
REGISTRO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nella data 15 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione San Benedetto in prima convocazione, come previsto e regolamentato dall'articolo 8 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche al vigente statuto con adeguamento alle disposizioni inderogabili al fine di conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore;
- 2) trasferimento della sede legale in Quistello;
- 3) varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il coordinatore don Matteo Pinotti il quale constata

- che sono presenti, in proprio e/o per delega tutti i soci di cui il Presidente dichiara aver accertato preventivamente identità e legittimazione;
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;

Il tutto quale risulta da un unico elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A,

dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea e idonea a deliberare sugli argomenti di cui al predetto Ordine del Giorno ed incarica la legale rappresentante dell'associazione Lia Formigoni a fungere da segretaria.

Lo stesso presidente, in relazione al primo punto di cui all'ordine del giorno, evidenzia all'Assemblea la necessità di adottare un nuovo testo di statuto per renderlo conforme alle normative previste dall'entrata in vigore della Legge 117/2017 in materia di Enti del terzo Settore ETS, statuto, peraltro, già in precedenza discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo. Ribadisce altresì che in seguito all'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo ETS o la locuzione 'Ente del Terzo Settore' nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci (dichiarandosi i soci ampiamente edotti sui contenuti dello statuto di cui il Presidente ha dato lettura), con voto palese e per alzata di mano, accogliendo i suggerimenti del Presidente

Delibera

- 1) di approvare sin d'ora articolo per articolo, il testo dello Statuto composto di n.22 (ventidue) articoli che nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera B, con la precisazione che solo in seguito all'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo ETS o la locuzione 'Ente del Terzo Settore' nella denominazione;
- 2) di trasferire, con effetto immediato, la sede legale in Quistello (MN) in via Vittorio Veneto n.23.

conferisce

delega alla Presidente del Consiglio Direttivo a curare le pratiche occorrenti per la futura iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Nul altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 11.00

Segretario

Lia Formigoni

Presidente

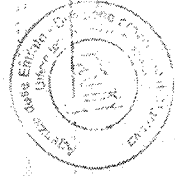
don Matteo Pinotti

Allegato A elenco dei presenti

Allegato B Statuto aggiornato

23/12/25

SEMPRE



ALLEGATO A

ELENCO PRESENTI

SOCI

- parrocchie di San Bartolomeo apostolo (Quistello), San Rocco (San Rocco fraz. di Quistello), San Fiorentino martire (Nuvolato fraz. di Quistello), San Giacomo maggiore apostolo (San Giacomo delle Segnate), San Lorenzo diacono e martire (Quingentole) rappresentate da don Matteo Pinotti;
- parrocchie di San Benedetto Abate (San Benedetto Po), San Paolo primo eremita (Portofino fraz. di San Benedetto Po), S. Siro vescovo (San Siro fraz. di San Benedetto Po), Santa Margherita vergine e martire (Brede fraz. di San Benedetto Po) e B.V. Maria Regina e Santa Scolastica vergine (Bardelle e Gorgo, frazioni di San Benedetto) rappresentate da don Stefano Guerreschi;
- parrocchie di Santissimo Nome di Maria (Poggio Rusco), S. Francesco d'Assisi (Schivenoglia) e San Giovanni Battista (San Giovanni del Dosso) rappresentate da don Marco Cavallaro;
- parrocchie di S. Michele arcangelo (Villa Poma) e Santi Pietro e Paolo apostoli (Magnacavallo) rappresentate da don Luigi Caramaschi;
- parrocchie di San Giovanni Battista (Moglia), Esaltazione della Santa Croce (Bondanello fraz. di Moglia), Immacolata Concezione di Maria e S. Floriano martire (Galvagnina fraz. di Pegognaga e Zovo fraz. di San Benedetto Po) rappresentate da don Marco Cerutti.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Lia Fornigioni (presidente), FRMLIA57A52H870N nata il 12 gennaio 1957 a SAN GIACOMO DELLE SEGNAE e residente in Via Cantone, 151 - SAN GIACOMO DELLE SEGNAE (MN)
- Gianni Artioli, RTLGNN55D01B819H nato il 1 aprile 1955 a CARPI (MO) e residente in Via Matilde di Canossa, 25 - QUISTELLO (MN)
- Luigi Fila, FILGUS8L14H870C nato il 14 luglio 1958 a SAN GIACOMO DELLE SEGNAE e residente in VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 18 - SAN GIACOMO DELLE SEGNAE (MN)
- Anna Mazzali, MZZNNA44M44F804U nata il 4 agosto 1944 a VILLA POMA e residente in Via Osti Frassine, 5 - BORGO MANTOVANO (MN)
- Claudia Belluzzi, BLCLD48C52F804L nata il 12 marzo 1948 a VILLA POMA e residente in VIA LIVELLI ARGINONE, 9 - BORGO MANTOVANO (MN)

ALLEGATO B

STATUTO ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Quistello (MN) l'ente del terzo settore in forma di associazione, denominato, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017 dell'articolo 12 "Associazione San Benedetto", di seguito indicato con il termine "Associazione", attualmente fanno parte dell'associazione i seguenti soci:

- Parrocchia di San Bartolomeo apostolo (Quistello)
- Parrocchia di San Rocco (San Rocco, fraz. di Quistello)
- Parrocchia di San Fiorentino martire (Nuvolato, fraz. di Quistello)
- Parrocchia di San Giacomo maggiore apostolo (San Giacomo delle Segnate)
- Parrocchia di San Lorenzo diacono e martire (Quingentole)
- Parrocchia di San Benedetto Abate (San Benedetto Po)
- Parrocchia di San Paolo primo eremita (Portofino, fraz. di San Benedetto Po)
- Parrocchia di S. Siro vescovo (San Siro, fraz. di San Benedetto Po)
- Parrocchia di Santa Margherita vergine e martire (Brede, fraz. di San Benedetto Po)
- Parrocchia della B.V. Maria Regina e Santa Scolastica vergine (Bardelle e Gorgo, frazioni di San Benedetto Po)
- Parrocchia del Santissimo Nome di Maria (Poggio Rusco)
- Parrocchia di S. Francesco d'Assisi (Schivenoglia)
- Parrocchia di San Giovanni Battista (San Giovanni del Dosso)
- Parrocchia di S. Michele arcangelo (Villa Poma)
- Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo apostoli (Magnacavallo)
- Parrocchia di San Giovanni Battista (Moglia)
- Parrocchia dell'Esaltazione della Santa Croce (Bondanello, fraz. di Moglia)
- Parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria e S. Floriano martire (Galvagnina, fraz. di Pegognaga e Zovo, fraz. di San Benedetto Po)

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Quistello (MN), via Vittorio Veneto 23. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo in deroga a quanto previsto dall'Art. 9 del presente statuto.

Art. 2 - Principi ispiratori e statuto

1. L'Associazione si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà con gli ultimi, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa e secondo il mandato ricevuto dalla Diocesi attraverso l'Ufficio Caritas.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e gli associati sono vincolati alla sua osservanza.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione San Benedetto ETS persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per scopo esclusivo la promozione integrale della persona.

Come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività di carattere generale senza perseguire alcuna finalità di lucro:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la dispensa farmaci,

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

F) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

G) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

H) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

I) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

L) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

M) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

N) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

O) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare le attività sopra elencate saranno prevalentemente svolte all'interno di una

o più sfruttare a carattere caritativo promosse dalla Caritas della Diocesi di Mantova e saranno orientate alla gestione di:

- * centri di ascolto delle povertà e servizi agli indigenti, quali mensa, emporio della solidarietà, distribuzione indumenti mobili e farmaci, servizio docce, orto solidale, orientamento al lavoro, laboratorio di sartoria solidale, bike sharing sociale, progetti d'inclusione e altri analoghi;
- * case di accoglienza residenziale
- * strutture di servizio dedicate alla beneficenza e all'educazione
- * locali parrocchiali, diocesani e di altri enti ecclesiastici dedicati alle fasce deboli della popolazione
- * altre iniziative connesse al contrasto della povertà, alla promozione della carità evangelica, all'educazione sui temi della pace e del dialogo interreligioso.

3. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari. I volontari che operano nelle attività esercitate dall'Associazione prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, previa autorizzazione dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

A titolo indicativo e non esaustivo possono essere associati all'Associazione San Benedetto ETS:

- le Parrocchie situate nel territorio dei comuni di San Benedetto Po, Quistello, Quintengo, San Giacomo delle Segnate, Moglia, Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso, Magnacavallo, Borgo Mantovano e Schivenoglia per la realizzazione di interventi a carattere so-

Luca Forzani

ziale;

- altri Enti Ecclesiastici operanti nel territorio della Diocesi di Mantova
- la Diocesi di Mantova, per interesse del proprio Ufficio Caritas.

2. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza di due terzi (2/3) degli associati, su richiesta da presentarsi al Consiglio direttivo e a fronte dell'impegno a rispettare il presente Statuto.

3. La richiesta di ammissione è accolta o respinta a giudizio dell'Assemblea con obbligo di motivazione, da comunicare agli interessati entro sessanta giorni dall'adunanza durante la quale è stata assunta la relativa delibera.

4. Chi ha proposto la domanda - rigettata ai sensi del comma 3 del presente articolo - può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci un apposito consenso formato dai rappresentanti degli enti associati, dai componenti il consiglio direttivo e dall'organo di controllo - se esistente -.

Tale consenso dovrà riunirsi al termine della successiva convocazione assembleare e deliberare con la maggioranza degli intervenuti.

5. L'associato, nella persona del proprio rappresentante o altra dallo stesso delegata, partecipa con diritto di voto all'Assemblea degli associati ed è obbligato a concorrere alla formazione del patrimonio dell'Associazione attraverso la sottoscrizione di una quota iniziale al momento dell'adesione e successivamente con una quota annua determinata dall'Assemblea.

6. Ogni associato può prendere visione di tutti gli atti deliberativi assunti dall'Associazione a qualsiasi livello, nonché consultare i verbali e gli altri libri associativi.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per estinzione o scioglimento della Parrocchia o di altro Ente associato, per recesso e per esclusione.

2. La perdita della qualifica di associato è deliberata dallo stesso organo che decide in merito all'ammissione e non dà alcun diritto di pretendere la restituzione di quanto conferito nelle casse associative.

3. L'Assemblea degli associati delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contradd-

Luca Forzani

ditorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. L'esclusione dall'Associazione può avvenire per il venir meno degli intenti di perseguire le finalità associative o a seguito della inosservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi associativi, per il compimento di azioni e comportamenti che contrastano con le finalità associative e per il mancato adempimento degli obblighi di corrispondere le quote stabilite dall'Assemblea.

5. L'associato che esercita il proprio diritto di recesso ha comunque l'obbligo di pagare la quota associativa dell'anno nel quale recede.

Art. 6 - Le cariche associative

1. La struttura associativa garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli associati e prevede i seguenti organi

* Assemblea degli associati

* Coordinatore assembleare

* Consiglio direttivo

* Presidente

* Organo di controllo e revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

2. Le cariche associative sono elettive e hanno la durata di cinque anni.

3. Ogni soggetto titolare di qualsiasi carica all'interno dell'Associazione è tenuto ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un sostituto.

Art. 7 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea, a norma degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 117/2017, è composta dagli associati ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

2. Gli associati partecipano alle assemblee, in alternativa possono essere rappresentati da una persona appositamente delegata dal legale rappresentante con delega scritta; in questo caso ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

3. I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare con diritto di intervento e senza

Libro

diritto di voto ad ogni Assemblea degli associati, a meno che intervengano anche quali rappresentanti di un ente associato.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore assembleare ed è convocata dal medesimo oppure dal Presidente ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. La convocazione in via straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione o in materia di modificazioni del presente statuto; in tutti gli altri casi l'Assemblea delibera in via ordinaria.

3. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo;

- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. La convocazione è possibile anche a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata presentata al Coordinatore assembleare e sottoscritta da almeno 1/4 degli associati.

5. L'organo che convoca l'Assemblea avrà cura di predisporre l'ordine del giorno che dovrà essere comunicato almeno dieci giorni prima della riunione assembleare ad ogni associato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati in convocazione straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli associati:

- le modificazioni del presente statuto;

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

2. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 degli associati:

Libro

- l'ammissione di nuovi associati e l'esclusione e la perdita della qualifica di associato;
- la revoca del Presidente.

3. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'adunanza

- elegge il Coordinatore assembleare;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- revoca le cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo, tranne il Presidente, e di componente dell'organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, nonché l'ammontare della quota associativa;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le altre questioni che le vengono sottoposte a maggioranza semplice dei presenti, fatta salva quella richiedenti una maggioranza qualificata come sopra elencate.

4. Sono in ogni caso deliberate con votazione a scrutinio segreto:

- l'ammissione di nuovi associati;
- l'esclusione e la perdita di qualifica di associato;
- le nomine e le revoche delle cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo e di componente dell'organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- qualsiasi altra decisione inerente singoli associati;
- le decisioni che in ogni caso la maggioranza dei presenti ritiene utile siano prese a scrutinio segreto.

De Fanti

5. Dell'attività dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore assembleare e da un segretario.

Art. 10 - Il Coordinatore assembleare

1. Il Coordinatore assembleare dispone la convocazione dell'Assemblea fissandone l'ordine del giorno di concerto con il Consiglio direttivo. Durante lo svolgimento dell'Assemblea il Coordinatore assembleare presiede e dirige la discussione e le eventuali operazioni di voto.

2. Può essere eletto alla carica di Coordinatore assembleare soltanto un rappresentante legale di Parrocchie, Enti Ecclesiastici e Associazioni Ecclesiali.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati.

4. È formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea degli associati di cui uno nominato dalla Diocesi di Mantova.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente, e può essere validamente convocata dal Presidente o da almeno due componenti con richiesta scritta comunicata al Presidente.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

9. Qualora uno dei consiglieri cessi dalla carica, il Consiglio direttivo ne informerà

De Fanti

l'Assemblea degli associati affinché provveda alla nuova elezione. Il sostituto assume il mandato per un periodo che terminerà con quello degli altri consiglieri.

10. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria degli associati per procedere al suo rinnovo.

Art 12 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo deve:

- esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci annuali e la relazione illustrativa dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- eleggere tra i propri componenti un Presidente con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- individuare tra i propri componenti, tra i volontari, oppure anche all'esterno dell'Associazione, le persone che si possano incaricare di ogni adempimento necessario o semplicemente utile a consentire il buon andamento delle attività di cui all'Art. 3 e il rispetto della normativa vigente e del presente statuto, con particolare riferimento agli adempimenti di segreteria e di amministrazione.

Art 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli assume anche l'eventuale rappresentanza processuale.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole previsto dall'art. 9, punto 2.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il

Consiglio direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

6. In caso di impedimento o assenza è sostituito da un componente del Consiglio direttivo da lui delegato.

Art. 14 - Organo di Controllo e revisione legale

L'Organo di controllo, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, sarà composto da un unico componente, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, che può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Libri dell'Associazione

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli associati;
b) il libro verbali dell'Assemblea;
c) il libro verbali del Consiglio direttivo;
d) il libro dei volontari, contenente i nominativi e i dati anagrafici delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Consiglio direttivo, che potrà individuare un segretario all'uopo incaricato anche all'esterno della propria compagine.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 16 - Patrimonio ed entrate economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative le seguenti entrate:
- a) le quote sociali
 - b) i contributi pubblici e privati
 - c) le donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) le rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attività di interesse generale prestata
 - f) le altre entrate espressamente previste dalla legge
 - g) gli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. - La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 17 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di

quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 18 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo viene redatto in forma libera.
6. In sede di approvazione del bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente illustrato agli Associati il futuro programma dell'attività dell'Associazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.
- #### Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.
- #### Art. 20 - Volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposi-

zione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo, a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di Lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

2. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile a norma dell'articolo 18 del

Codice del Terzo Settore;

L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché stipulare accordi per idonee coperture a tutela di ogni carica associativa e del personale.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Nel caso si rendesse necessario, nel corso della medesima adunanza si dà luogo alla contestuale nomina di un liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, a norma dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea-

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.